

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

1. In accordo a quanto stabilito dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modificazioni) - Codice del Terzo Settore (di seguito anche, "CTS"), è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Source International Ente del Terzo Settore" o, in breve, "Source International ETS".

2. L'utilizzo della denominazione "Ente Terzo Settore" e dell'acronimo "ETS" è subordinato all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e agisce nell'interesse di ogni individuo o collettività, senza distinzioni di nazionalità, razza, sesso o credenza politica o religiosa.

4. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

5. In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

6. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del

	Codice del Terzo settore.	
	7. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare,	
	l'Associazione:	
	a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di	
	solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1,	
	lett. a), n. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere	
	attività direttamente connesse ai settori di attività;	
	b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione	
	Source International Onlus" in qualsivoglia segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A	
	decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del	
	Codice del Terzo settore, l'Associazione assume	
	denominazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente	
	statuto;	
	c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lett.	
	c) del d.lgs. n. 460 del 1997;	
	d) in caso di scioglimento prima del termine di cui	
	all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, il	
	patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui	
	all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Articolo 2 - Sede e dipendenze	
	1. L'Associazione ha sede principale in 56017 San Giuliano	

	Terme (PI) ed ha carattere e operatività internazionali e	
	nazionali. La variazione della sede legale nell'ambito del	
	suddetto Comune non comporta modifica statutaria.	
	2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo,	
	può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre	
	località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia	
	giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche	
	utilizzeranno lo stesso nome dell'Associazione seguito	
	dall'indicazione della località della sede.	
	Articolo 3 - Scopo, finalità, attività	
	1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via	
	principale delle seguenti attività di interesse generale, di	
	cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di	
	erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità	
	o di produzione o scambio di beni o servizi:	
	a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali;	
	b) Promozione e tutela dei diritti umani;	
	c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio;	
	d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) Cooperazione allo sviluppo;	

	2. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:	
	a) Fornire assistenza tecnico-scientifica alle comunità che	
	affrontano gravi problemi di contaminazione ambientale;	
	b) Fornire assistenza tecnico-scientifica alle comunità che	
	affrontano violazioni dei Diritti Umani, specialmente per	
	quanto riguarda il Diritto alla vita, alla salute,	
	all'acqua e a uno stile di vita dignitoso;	
	c) Fornire assistenza giuridica per le comunità che	
	decidono di far valere i loro diritti per vie legali,	
	anche attraverso partners diversi dall'Associazione	
	stessa;	
	d) Istruire e formare il personale locale per il controllo	
	della qualità ambientale;	
	e) Istruire e formare il personale locale per il controllo	
	della situazione di salute fisica della popolazione;	
	f) Tutelare ogni forma di diritti civili, politici,	
	sociali, economici e culturali;	
	g) Educare alla tutela dell'ambiente e dei Diritti Umani.	
	3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di	
	interesse generale svolte dall'Associazione sono:	
	a) Analisi di tipo tecnico-scientifico su eventuale	
	inquinamento che affligge le comunità con cui Source	
	International opera;	
	b) Supporto legale, sociale o strategico alle comunità che	
	affrontano violazioni dei loro Diritti Umani, siano essi	

	di tipo politico o civile, ma anche sociali, culturali ed	
	economici;	
	c) Formazione personale locale affinché sia in grado di	
	effettuare un controllo della situazione ambientale in	
	cui vive;	
	d) Formazione personale locale affinché sia in grado di	
	controllare la situazione sanitaria della propria	
	comunità;	
	e) Formazione personale locale in grado di far valere i	
	propri Diritti Umani.	
	4. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione	
	può avvalersi di volontarie e volontari, previa iscrizione di	
	coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale in	
	un apposito registro tenuto ai sensi di Legge.	
	5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare	
	le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida	
	approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.	
	Articolo 4 - Attività diverse e raccolta fondi	
	1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore e previa delibera del Consiglio	

	Direttivo, attività diverse da quelle di cui al precedente	
	articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti	
	delle normative vigenti secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.	
	2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi	
	anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi, nei limiti e alle condizioni	
	previste dalla Legge.	
	Articolo 5 - Patrimonio	
	1. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) Beni mobili e immobili che sono o diverranno di	
	proprietà dell'Associazione;	
	b) Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di	
	gestione e le rendite;	
	c) Eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità	
	destinati ad essere permanentemente impiegati a favore	
	dell'Associazione;	
	d) Quote e contributi degli associati ed erogazioni	
	liberali degli associati e di terzi;	
	e) Contributi dell'Unione Europea, di organismi	
	internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti	
	Locali, di Enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi	

	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
f)	Contributi di altre associazioni o organizzazioni convenzionati, anche se relativi a specifici progetti;	
g)	Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;	
h)	Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
i)	Altre entrate compatibili con le finalità sociali.	
2.	Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
3.	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
4.	L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati.	

Articolo 6 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno nella forma del rendiconto per cassa.

2. In via condizionata, laddove l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per un importo superiore ad euro 220.000,00 (duecentoventimila euro), il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

4. L'Associazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

	6. L'eventuale attivo viene imputato a fondo sociale.	
	7. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità	
	di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo	
	dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare	
	depositati presso la sede sociale per i quindici giorni	
	precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi	
	di consultazione.	
	8. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui	
	all'art. 6 Codice Terzo Settore devono risultare dai	
	documenti di bilancio.	
	Articolo 7 - Libri sociali	
	1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	Assemblee;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. È onere del singolo associato mantenere aggiornati i	
	propri recapiti, fisici e telematici, presenti nel libro	
	degli associati, dovendosi intendere tali indicazioni come	
	elezione di domicilio, in modo che le comunicazioni e le	
	convocazioni trasmesse a tali indirizzi saranno valide ad	
	ogni effetto di legge.	
	3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali	

	mediante esplicita e motivata richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo, che determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola al richiedente.	
	4. La consultazione potrà svolgersi solo personalmente, con	
	obbligo di riservatezza, con modalità e durata tali da non	
	arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività	
	dell'Associazione.	
	5. L'associato può anche chiedere copia di quanto riportato	
	nei libri sociali. La relativa richiesta, da presentare in	
	forma scritta, deve essere soddisfatta entro trenta giorni	
	dalla ricezione.	
	6. Ove necessario, la consultazione dei libri potrà essere	
	effettuata nello studio del professionista che assiste	
	l'Associazione ed i costi della consultazione saranno a	
	carico del richiedente.	
	7. L'associato è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni	
	ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui	
	sopra, senza ledere i diritti dell'Associazione, rispettando	
	la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti	
	delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei	
	dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La	
	violazione di tale principio, oltre ad eventuali	
	responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento	
	gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni	

		associative, anche ai fini di cui all'articolo 11.	
		Articolo 8 - Pubblicazione dei compensi ai sensi dell'art.	
		14, comma 2, Codice Terzo Settore	
		1. L'Associazione, laddove consegua ricavi, rendite, proventi	
		o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00	
		(centomila euro) annui è tenuta, a cura del Consiglio	
		direttivo, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel	
		proprio sito internet, o nel sito internet della rete	
		associativa di cui all'articolo 41 Codice del terzo settore	
		cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti,	
		compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
		componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai	
		dirigenti nonché agli associati.	
		Articolo 9 Diritti e obblighi degli associati	
		1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna	
		discriminazione politica, ideologica o religiosa.	
		2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le	
		associazioni ed enti che condividono le finalità e sostengono	
		le attività dell'Associazione stessa,.	
		3. Il candidato dovrà accettare il Codice Etico	
		dell'Associazione e autocertificare per mezzo di	
		dichiarazione scritta che non ha riportato condanne penali	
		incompatibili con gli scopi sociali dell'Associazione.	
		4. Il Candidato, ai fini dell'ammissione, dovrà sostenere un	
		corso di formazione organizzato dall'Associazione laddove	

		previsto e organizzato dal Consiglio Direttivo.	
	5. Anche in assenza dei sopraccitati requisiti, il Consiglio		
	Direttivo potrà deliberare di ammettere, a propria		
	discrezione, candidati con particolari qualità o che si sono		
	distinti per aver svolto attività particolari in favore		
	dell'Associazione, come manifestazione della condivisione		
	delle finalità e del sostegno delle attività		
	dell'Associazione. Di tali circostanze, il Consiglio		
	Direttivo dovrà dare puntualmente atto nella motivazione		
	della propria decisione di accoglimento.		
	6. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi		
	associativi, essere eletti nel Consiglio Direttivo, se		
	maggioirenni, essere informati sulle attività		
	dell'associazione e controllarne l'andamento, concorrere		
	all'elaborazione ed approvare il programma di attività,		
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,		
	prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.		
	7. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente		
	Statuto, i Regolamenti interni e il Codice Etico		
	dell'Associazione, versare la quota associativa e ad agire		
	sempre nel rispetto degli alti principi umanitari che ne		
	ispirano tutte le attività		
	8. Gli associati sono tenuti al versamento della quota		
	associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio		
	Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione.		

	La quota associativa non è in ogni caso ripetibile, né	
	trasferibile, né trasmissibile, né divisibile.	
	9. Sono dispensati dal versamento della quota dell'anno in	
	corso gli associati che diventino tali nell'ultimo	
	quadrimestre di ciascun anno.Articolo 10 - Modalità di	
	associazione	
	1. Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà	
	presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e	
	sottoscritta contenente quanto segue:	
	a) dichiarazione di condivisione delle finalità e di	
	sostegno delle attività umanitarie dell'Associazione, con	
	assunzione dell'obbligo di rispettare le norme dello	
	Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico;	
	b) dichiarazione di impegno a corrispondere la quota	
	annuale associativa, come definita dal Consiglio	
	Direttivo, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;	
	c) dati personali: nome, cognome, residenza, luogo e data	
	di nascita, codice fiscale, numero di telefono e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	d) una breve relazione che descriva e attesti la presenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 8.	
	2. La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio	
	Direttivo, all'indirizzo della sede legale dell'Associazione	
	o all'indirizzo di posta elettronica	
	info@source-international.org.	

	3. Il Consiglio Direttivo è tenuto a discutere di tale	
	domanda alla prima riunione utile successiva al ricevimento	
	della richiesta.	
	4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo	
	<i>criteri non discriminatori, coerenti con le finalità</i>	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	5. La comunicazione di accoglimento o di rifiuto alla domanda	
	di ammissione a socio, a firma del Presidente o, in caso di	
	assenza o impedimento, del Vicepresidente, deve essere	
	inviata all'indirizzo indicato dal richiedente per posta	
	ordinaria e, ove possibile, per posta elettronica. La	
	deliberazione di ammissione, oltre che comunicata al	
	Candidato, deve essere annotata, a cura del Consiglio	
	direttivo, nel libro degli associati.	
	6. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	deve essere motivata ed il Candidato non ammesso può	
	impugnarla di fronte all'Assemblea dell'Associazione nel	
	termine di sessanta giorni. In occasione della successiva	
	convocazione, l'Assemblea delibera sulla domanda non accolta	
	ed impugnata, come previsto dall'art. 23, commi 2 e 3, Codice	
	del Terzo Settore.	
	Articolo 11 - Perdita della qualifica di associato	
	1. La qualifica di associato si perde per:	
	a) Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio	
	Direttivo;	

	b) Esclusione, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, come descritti all'Articolo 8;	
	c) Esclusione per gravi motivi di incompatibilità con lo Statuto, il Codice Etico, le finalità o lo spirito dell'Associazione;	
	d) Esclusione per assunzione di posizioni o rilascio di dichiarazioni che siano in grave contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione.	
	e) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno;	
	2. La perdita della qualifica di associato per motivi non dipendenti da dimissioni, tranne nel caso del mancato pagamento, non è mai automatica ma viene deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 12 - Organi dell'Associazione	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli associati	
	b) il Consiglio Direttivo	
	c) il Presidente	
	Articolo 13 - Assemblea degli associati	
	1. L'Assemblea degli associati è sovrana, è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati i quali hanno ciascuno un voto.	
	2. È convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo	

	ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del Bilancio d'esercizio.	
	3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia	
	richiesta scritta almeno un quinto degli associati.	
	4. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale,	
	mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo	
	raccomandata o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun	
	associato avente diritto di voto, almeno otto giorni prima	
	della riunione. Si considera valida la convocazione eseguita	
	a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo	
	presente nel libro degli associati. È in ogni caso valida	
	l'Assemblea a cui partecipino tutti gli associati con diritto	
	di voto, il Consiglio direttivo e i Revisori.	
	5. Ogni associato che sia tale da almeno tre mesi e che non	
	sia moroso nel versamento della quota associativa ha diritto	
	a un voto e può delegare un altro associato. Ogni associato	
	può rappresentare per delega non più di tre associati. Gli	
	associati possono farsi rappresentare anche da membri del	
	Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del	
	bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di	
	membri del Consiglio stesso.	
	6. L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
	a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) Approva il Bilancio d'esercizio;	
	c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli	

	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	d) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo,	
	dello Statuto o del Codice Etico;	
	e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	f) Approva il Codice Etico;	
	g) Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	h) Delibera lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del	
	patrimonio, nel rispetto del presente Statuto;	
	i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;	
	j) Delibera sull'esclusione dei soci.	
	7. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto	
	apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio	
	e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri	
	del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	8. Per la legale costituzione e la validità delle	
	deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento di	
	almeno la metà degli associati, in prima convocazione. In	
	seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea	
	delibera validamente con la maggioranza dei presenti, salvo	
	le diverse maggioranze previste nel presente articolo.	

	9. La deliberazione di cui alla lettera c) del precedente	
	comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di	
	almeno un terzo degli aventi diritto al voto.	
	10. Le deliberazioni di cui alle lettere d) e g) del	
	precedente comma 6 sono validamente adottate con il voto	
	favorevole di almeno i tre quarti degli associati e il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	11. La deliberazione di cui alla lettera h) del precedente	
	comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di	
	almeno i tre quarti degli associati.	
	12. L'avviso di convocazione dell'Assemblea può indicare	
	altri luoghi da cui sarà possibile partecipare alla riunione,	
	mediante collegamento audio e/o audiovideo, ed in ciascuno di	
	detti luoghi potranno recarsi i partecipanti alla riunione,	
	purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si	
	trovino nel medesimo luogo nel quale sarà redatto il	
	verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la	
	riunione;	
	b) che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi	
	consentano di accertare l'identità degli intervenuti,	
	consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella	
	discussione in tempo reale e permettano a tutti i	
	partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;	
	c) che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un	

		foglio delle presenze;	
	d)	l'espressione del voto potrà essere effettuata in via	
		elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
		dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che	
		sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di	
		convocazione.	
	13.	Le decisioni degli associati possono essere adottate	
		anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le	
		decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre	
		adottate mediante deliberazione assembleare:	
	a)	nomina e revoca dei componenti degli organi sociali	
	b)	responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
		azione di responsabilità;	
	c)	modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	d)	trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;	
	e)	scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio;	
	f)	qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri	
		del Consiglio Direttivo o da più della metà degli	
		Associati oppure la cui adozione con deliberazione	
		espressa dell'assemblea sia espressamente prevista dalla	
		legge.	
	14.	Il procedimento per la decisione mediante consultazione	
		scritta è regolato come segue.	
	15.	Uno degli associati o uno dei membri del Consiglio	
		Direttivo comunica a tutti gli associati, a tutti i membri	

	del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo il testo	
	della decisione da adottare, fissando un termine non	
	inferiore a otto giorni entro il quale ciascun associato deve	
	far pervenire presso la sede legale, all'attenzione del	
	Presidente, l'eventuale consenso sulla stessa. Le	
	comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta	
	inviata con lo stesso mezzo) compresa la posta elettronica e	
	devono risultare da apposito verbale redatto a cura del	
	Consiglio Direttivo e inserito senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli associati.	
	16. La decisione si intenderà adottata se sarà stato	
	raggiunto il consenso scritto di oltre la metà degli	
	associati, salve le maggioranze rafforzate previste dal	
	presente Statuto. La data della decisione coinciderà con la	
	scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del	
	testo proposto. Le risposte che dovessero pervenire oltre la	
	scadenza del suddetto termine non saranno computate, neanche	
	ove fossero risposte favorevoli all'adozione della decisione.	
	Articolo 14 - Consiglio Direttivo	
	1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo,	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri,	
	eletti dall'Assemblea degli associati. Almeno la maggioranza	
	dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone	

	fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici	
	associati, che siano altresì in possesso dei requisiti	
	eventualmente previsti da apposito Regolamento, ove	
	esistente; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Qualora vengano	
	nominati membri del Consiglio Direttivo soggetti che non	
	siano altresì associati, essi dovranno godere del requisito	
	di cui all'articolo 9, comma terzo, e al momento	
	dell'accettazione della carica dovranno impegnarsi a	
	rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed il Codice Etico.	
	2. Il Consiglio resta in carica per quattro anni.	
	3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un	
	Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario e	
	può altresì nominare un Direttore Esecutivo e uno o più	
	Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di	
	essi parte dei propri poteri, e/o un Comitato Esecutivo e/o	
	un Advisory Board, determinandone composizione, poteri	
	delegati e modalità operative, fatte salve le limitazioni di	
	legge.	
	4. Le eventuali attività delegate sono costantemente soggette	
	alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il delegato	
	deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle	
	operazioni rilevanti poste in essere, il delegato è comunque	
	tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della	
	prima riunione utile successiva, ferma in ogni caso la	
	- 21 -	

	validità dei provvedimenti adottati. Qualora sia nominato un	
	Comitato Esecutivo, lo stesso curerà l'esecuzione delle	
	deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione	
	corrente dell'Associazione, ferme restando le competenze	
	riservate al Consiglio Direttivo dallo Statuto e dalla Legge.	
	5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi	
	ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga	
	necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. La	
	convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da	
	inviarsi a mezzo di strumenti telematici a ciascun membro	
	almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza,	
	la convocazione può essere fatta con minor preavviso. Si	
	considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta	
	elettronica ordinaria, all'indirizzo comunicato	
	all'Associazione. È in ogni caso valida l'adunanza a cui	
	partecipino tutti i Consiglieri.	
	6. Il Consiglio si riunisce e delibera annualmente in ordine	
	all'approvazione della bozza del Bilancio d'esercizio, oltre	
	che all'eventuale variazione dell'ammontare delle quote	
	sociali. Sono inoltre compiti di questo organo:	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione degli associati;	

	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	7. La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.	
	8. Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
	9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi audio e/o audiovideo collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione	

alle Assemblee degli associati.

10. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo continuerà ad operare normalmente con i membri rimasti sino alla naturale scadenza. Qualora tuttavia il numero dei Consiglieri dovesse divenire, per qualunque motivo, inferiore a tre, i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per prendere le opportune decisioni in merito.

11. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, con le seguenti modalità.

12. Uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri membri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a tre giorni entro il quale ciascun membro deve far pervenire presso la sede legale, all'attenzione del Presidente, l'eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) compresa la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale.

13. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio

del testo proposto. Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate, neanche ove fossero risposte favorevoli all'adozione della decisione.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, chi sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, o fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, come previsto dall'art. 2382 c.c.

Articolo 15 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

	3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo	
	e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un	
	mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.	
	4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli	
	Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria	
	amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
	referendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Articolo 16 - Assicurazione per responsabilità contrattuale	
	1. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo,	
	può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità	
	contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.	
	Articolo 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	residuo	
	1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad	
	altri enti del Terzo settore che abbiano lo scopo sociale di	
	tutelare i diritti umani mediante consulenza scientifica alle	

